

## Edizione di giovedì 8 Luglio 2021

### EDITORIALI

**Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 5 luglio**  
di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino

### AGEVOLAZIONI

**Nuovi crediti d'imposta per l'utilizzo e l'acquisto di Pos**  
di Luca Caramaschi

### IVA

**Importazioni con spedizioni postali**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### AGEVOLAZIONI

**Superbonus e spese professionali**  
di Monica Marana – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

### ACCERTAMENTO

**Il noleggio a terzi esclude la "società schermo"**  
di Lucia Recchioni

### ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

**M&A di studi dentistici: lo stato attuale del mercato**  
di Giangiacomo Buzzoni di MpO & Partners

## EDITORIALI

### ***Euroconference In Diretta: la top 10 dei quesiti della puntata del 5 luglio***

di Lucia Recchioni, Sergio Pellegrino



La **49esima puntata** di Euroconference In Diretta si è aperta, come di consueto, con la sessione **“aggiornamento”**, nell’ambito della quale sono state richiamate le novità della **scorsa settimana**.

La sessione **“adempimenti e scadenze”** è stata poi dedicata alle modalità di compilazione dell’**istanza per il contributo a fondo perduto per attività stagionali**, mentre nel corso dello speciale **“agevolazioni edilizie”** è stata analizzata la **cumulabilità** tra le **agevolazioni edilizie per l’impresa e quelle per l’acquirente**.

Durante la sessione **“approfondimento”**, infine, è stata esaminata la nuova disciplina **e-commerce**, alla luce delle **recenti indicazioni operative dell’Agenzia delle entrate**.

Numerosi sono stati i **quesiti** ricevuti: le **risposte** verranno caricate, a partire da oggi, sulla **Community di Euroconference In Diretta** su Facebook, nonché nella sezione materiali di **Euroconference In Diretta** sulla piattaforma **Evolution**.

Anche oggi, come le scorse settimane, pubblichiamo la **nostra top 10 dei quesiti** che abbiamo ritenuto **più interessanti**, con le **relative risposte**.

Sul **podio**, questa settimana, per noi ci sono:

**3. RESTITUZIONE FINANZIAMENTO SOCI E TERMINI PER L’ACCERTAMENTO**

**2. CONTRIBUTO PER LE ATTIVITÀ STAGIONALI SOLO DOPO AVER PRESENTATO LA LI.PE.**

**1. TERMINI DI VERSAMENTO DELLE IMPOSTE**

Per aderire alla **Community** di **Euroconference** **In Diretta** ?  
<https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>

## # 10

### Contributo attività stagionali non limitato

---

**Contributo alternativo – l'istanza, per ora, è solamente per le attività stagionali?**

**A. A.**

Si ritiene che l'Agenzia delle entrate abbia adottato la denominazione "contributo per le attività stagionali" semplicemente perché, in considerazione del lasso di tempo preso a riferimento per il calcolo del calo del fatturato, sono proprio le attività stagionali che potrebbero trarne maggiore beneficio.

Il contributo, però, non è limitato alle sole attività stagionali e tutti possono richiederlo, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta (fermi restando, ovviamente, i requisiti previsti dalla norma).

## # 9

### Iban cambiato dopo il primo contributo a fondo perduto

---

**Dopo il primo contributo del Decreto Sostegni l'Iban è cambiato. Dove posso comunicare il nuovo Iban per il contributo automatico del Sostegni bis?**

**F.L.**

Se, nel lasso di tempo che intercorre tra l'ottenimento del contributo del Decreto Sostegni e l'erogazione del contributo automatico del Decreto Sostegni-bis, il beneficiario ha chiuso il conto corrente o, per qualsiasi motivo, l'Iban non è più valido, non è possibile modificarlo preventivamente.

Dopo lo storno del mandato di pagamento del contributo del Sostegni bis automatico operato dalla banca, il beneficiario potrà però comunicare all'Agenzia delle entrate il nuovo Iban utilizzando la specifica funzionalità web presente nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia.

Si ricorda, tra l'altro, che, se, oltre al contributo Sostegni bis automatico, altri precedenti

contributi a fondo perduto sono stati stornati dalla banca, l'inserimento di un Iban valido tramite la funzionalità web comporta la riemissione di tutti i mandati di pagamento.

Questa funzione è accessibile ai soli soggetti beneficiari e non agli intermediari.

## # 8

### **Superbonus e interventi già agevolati in passato**

---

***Si può beneficiare della detrazione del 110 per la sostituzione di una caldaia, per migliorare ulteriormente l'efficienza energetica, se già otto anni fa era stata sostituita?***

#### **A. C.**

---

L'effettuazione di interventi agevolati in passato non preclude la possibilità di fruire del superbonus: è ovviamente necessario tener conto del fatto, però, che i beni recentemente installati garantiscono migliori prestazioni energetiche, ragion per cui potrebbe essere più difficile il "salto di 2 classi".

## # 7

### **Importi fatturati al general contractor: regole Iva**

---

***Il general contractor o impresa che fa il 110% può ricevere fattura per acquisto beni e servizi al 10% in quanto fatturabili dal general al 10%?***

#### **C. G.**

---

Con riferimento alla fattispecie in esame, il rapporto che evidenzia le maggiori criticità interpretative è quello del subappalto.

Spesso infatti il general contractor subappalta le opere, e, in tal caso, deve ricordarsi che l'articolo 17, comma 6, D.P.R. 633/1973 prevede, alla lettera a), che il *reverse charge* non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale, a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori.

Deve però applicarsi il *reverse charge* nel caso in cui trovi applicazione l'articolo 17, comma 6, lett. a-ter, D.P.R. 633/1972, avente ad oggetto le prestazioni "di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici".

Diverse considerazioni possono essere poi espresse nel caso in cui si adottino diverse forme contrattuali, come, ad esempio, il mandato senza rappresentanza (sul punto si rinvia ai quesiti pubblicati nella [top 10 del 22.04.2021](#)).

Per l'acquisto di altri beni non operano particolari disposizioni.

## # 6

### Rivalutazione dei beni: riconosciuta la proroga dei versamenti

---

***Proroga versamenti: è prorogato anche il versamento dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d'impresa?***

#### **E. P. SRL**

---

Sì, i "contribuenti Isa" possono versare l'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni d'impresa beneficiando della proroga al 20 luglio dei versamenti.

Si ricorda che, se il bilancio è stato approvato nel termine di 180 giorni, il versamento è dovuto entro il 31 luglio (rinviato al 2 agosto in conseguenza della sospensione feriale).

## # 5

### Soglia 10.000 euro: perché assume rilievo?

---

***Vendite a distanza: per chi non supera il limite di 10.000 euro si continuano ad applicare le vecchie regole sulle vendite a distanza (no obbligo emissione fattura, se non richiesta, e semplice annotazione corrispettivo)?***

#### **B. M.**

---

Al di sotto della richiamata soglia di 10.000 euro, l'Iva è dovuta in Italia, salvo il contribuente non intenda optare per l'imposizione nello Stato membro di destinazione dei beni.

Superata la soglia, invece, l'operazione si considera imponibile nello Stato membro di destinazione dei beni.

L'articolo 22, comma 1, D.P.R. 633/1972 continua a prevedere quanto segue: "L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:

*1) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante”.*

## #4

### Prestazioni di servizi B2C e regime Oss

---

*Un veterinario specializzato nella cura dei cavalli ha molti clienti privati in Francia e Belgio, deve iscriversi all'OSS per assolvere l'imposta sulle fatture che emette a seguito delle visite effettuate presso il domicilio estero dei propri clienti?*

#### N. P. SAS DI RAG. S. & C.

---

Anche coloro che effettuano prestazioni di servizi B2C in altri Stati membri possono avvalersi dell'Oss per assolvere l'Iva nei suddetti Stati membri.

In questo modo, ferme restando le regole sulla territorialità Iva, il contribuente può dichiarare e versare l'Iva tramite il portale Oss, senza doversi identificare ai fini Iva in Francia e in Belgio.

Si ricorda, in ogni caso, che l'Oss è un regime facoltativo.

## # 3

### Restituzione finanziamento soci e termini per l'accertamento

---

*La sentenza della Cassazione [sentenza Corte di Cassazione n. 18370 del 30.06.2021, sul disconoscimento del finanziamento soci, n.d.r.] che hai commentato appare estremamente pericolosa, o sbaglio?*

#### A.R.

---

La questione oggetto della richiamata pronuncia ruotava intorno ad alcuni versamenti bancari effettuati da una Srl a titolo di versamento soci: ad avviso dell'Agenzia delle entrate, in realtà, si trattava di ricavi in nero, ma ormai erano spirati i termini di decadenza per accertare l'annualità in cui i versamenti erano stati effettuati.

È stato però oggetto di accertamento l'anno in cui i finanziamenti sono stati restituiti ai soci, ritenendo che, proprio in quell'annualità, si fosse avuta una distribuzione di ricavi in nero.

Con la richiamata pronuncia la Corte di Cassazione ha precisato quanto segue: “*in caso di restituzione di finanziamenti soci per i quali l'amministrazione finanziaria ritenga, sulla base di un coacervo indiziario, che gli stessi costituiscano una posta fittizia dello stato patrimoniale, riportata di anno in anno nei bilanci, così mascherando – all'atto della restituzione del finanziamento – la distribuzione di utili derivanti da ricavi extracontabili, l'amministrazione finanziaria non è tenuta a rettificare anche la dichiarazione relativa al momento genetico in cui è stata contabilizzata la posta passiva relativa alla accensione del finanziamento, acquisendo la restituzione del fittizio finanziamento rilevanza reddituale al momento della distribuzione ai soci*”.

Pare evidente la stretta connessione con la Sentenza delle Sezioni Unite n. 8500/2021, così come paiono evidenti le conseguenze che il consolidamento di un tale orientamento potrebbe avere sui diritti dei contribuenti, considerati gli effetti sulla corretta applicazione dei termini di decadenza dell'accertamento.

## # 2

### Contributo per le attività stagionali solo dopo aver presentato la Li.Pe.

---

***Chiedo conferma che un medico del lavoro, libero professionista, che fattura esente art. 10 e che non ha presentato lipe, può richiedere contributo a fondo perduto, fermi gli altri requisiti***

#### N. SAS

Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, D.L. 73/2021 “*Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica Iva di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021*”.

Nel caso di specie il professionista può presentare l'istanza, sussistendo gli altri requisiti richiesti.

## # 1

### Termini di versamento delle imposte

---

***Alla fine non ho capito se si può andare con i versamenti al 20 agosto con lo 0,40%. O rimane il 30 luglio?***

#### P.L.

Sul punto si possono richiamare interpretazioni differenti.

A parere di chi scrive trova applicazione l'articolo 17, comma 2, D.P.R. 435/2001, in forza del quale *"I versamenti di cui al comma 1 possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo"*.

Il problema, però, dovrebbe essere risolto alla radice con l'approvazione dell'emendamento al Decreto Sostegni bis che dovrebbe spostare la scadenza al 10 settembre.

Per aderire alla **Community di Euroconference In Diretta**, gli interessati possono cercarci su Facebook o utilizzare il link <https://www.facebook.com/groups/2730219390533531/>



## AGEVOLAZIONI

### **Nuovi crediti d'imposta per l'utilizzo e l'acquisto di Pos**

di Luca Caramaschi

**DIGITAL** Master di specializzazione  
**IL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE**  
[Scopri di più >](#)

Prosegue il tentativo del legislatore di incentivare sempre di più l'utilizzo di **strumenti di pagamento elettronici**, combinandoli questa volta con il correlato obbligo di **certificazione telematica dei corrispettivi**.

È con il recente **D.L. 99/2021** che vengono introdotte misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. In particolare, all'[articolo 1](#) del citato decreto vengono introdotte specifiche disposizioni in materia di utilizzo di **strumenti di pagamento elettronici**, con particolare riguardo alla **sospensione del programma "cashback"** e al **potenziamento del credito d'imposta** spettante in relazione alle **spese di utilizzo** di strumenti di pagamento elettronico (**tipicamente il Pos**).

Tralasciando la tematica del "cashback" (alla quale il citato **articolo 1** dedica i primi nove commi) andiamo ad analizzare le successive disposizioni con le quali viene in primo luogo **incrementata la misura prevista per il credito d'imposta** già riconosciuto, ai sensi dell'[articolo 22 D.L. 124/2019](#), agli esercenti in relazione alle **commissioni addebitate** per i pagamenti elettronici ricevuti da privati.

Va ricordato, in proposito, che le condizioni per fruire del credito d'imposta previsto dal richiamato [articolo 22](#) sono le seguenti:

- l'agevolazione in commento spetta agli **esercenti attività d'impresa, arti e professioni**, a condizione che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto **ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro**;
- il credito d'imposta spetta nella **misura del 30% sulle commissioni addebitate** per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate o altri mezzi di pagamento, per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi **rese nei confronti di consumatori finali**.

## Il credito d'imposta “potenziato” sulle commissioni

Per effetto della introduzione di un **nuovo comma 1-ter all'articolo 22 D.L.124/2019**, ad opera dell'[articolo 1, comma 10, D.L. 99/2021](#), viene ora previsto che per le commissioni maturate nel **periodo 01/07/2021 – 30/06/2022** il credito d'imposta è **incrementato al 100% delle commissioni**, nel caso in cui gli esercenti attività di impresa, arte o professioni, che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, adottino **strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015** ovvero i registratori telematici che **consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi** piuttosto che **strumenti di pagamento evoluto** di cui al comma 5-bis del citato articolo.

## Il credito d'imposta per l'acquisizione degli strumenti

Con il successivo [comma 11](#) del citato articolo 1 D.L. 99/2021 viene introdotto al D.L. 124/2019 un **nuovo articolo 22-bis** al fine di introdurre un nuovo **credito d'imposta** spettante per **l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici**.

Nello specifico, **agli esercenti attività di impresa, arte o professioni** che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che **nel periodo 01/07/2021 – 30/06/2022** acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (strumenti di cui all'[articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015](#)), spetta un credito di imposta **parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi**, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle **spese sostenute per il collegamento** tecnico tra i predetti strumenti.

## Le misure del credito spettante nel periodo 01/07/2021 – 30/06/2022

Il credito d'imposta spetta nel **limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro**, nelle seguenti misure:

- **70 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **non superiore a 200.000 euro**;
- **40 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro**;
- **10 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare **superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro**.

## Credito incrementato per le acquisizioni dell'anno 2022

Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 descritto in precedenza che, **nel corso dell'anno 2022**, acquistano, noleggiano o utilizzano **strumenti evoluti di pagamento elettronico** che consentono **anche** la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui al all'[articolo 2, comma 1, D.lgs. 127/2015](#), spetta un credito d'imposta **nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro**, nelle misure di seguito indicate.

- **100 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;
- **70 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
- **40 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d'imposta **richiamati dal citato articolo 22-bis D.L.124/2019**, riferiti dunque all'**acquisto, al noleggio o all'utilizzo** di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici, presentano le seguenti caratteristiche:

- sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione orizzontale** tramite modello F24 successivamente al sostentimento della spesa e vanno indicati nel modello Redditi relativo al **periodo d'imposta di maturazione del credito** e nei modelli Redditi relativi ai periodi d'imposta successivi, fino a esaurimento;
- **non sono rilevanti** né ai fini redditi né ai fini Irap e **non rilevano** ai fini del rapporto di cui agli [articoli 61 e 109, comma 5, Tuir](#);
- si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal **regime degli aiuti "de minimis"**.

## IVA

### **Importazioni con spedizioni postali**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Seminario di specializzazione

## E-COMMERCE: TUTTE LE NOVITÀ A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 2021

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ai fini dell'importazione, **tutti i beni spediti nell'UE da un territorio o Paese terzo devono formare oggetto di una dichiarazione doganale.**

Si definiscono **importazioni** ai sensi dell'[articolo 67 D.P.R. 633/1972](#) le **operazioni di immissione in libera pratica** aventi per oggetto beni introdotti nel territorio dello Stato, che siano originari di Paesi o territori non compresi nel territorio della Comunità e che non siano stati già immessi in libera pratica in altro Paese membro della comunità medesima, ovvero che siano **provenienti dai territori da considerarsi esclusi dalla comunità a norma dell'articolo 7 D.P.R. 633/1972**.

L'**articolo 3 della Direttiva (UE) 2017/2455** ha disposto la **soppressione** del titolo IV della Direttiva 2009/132/CE che ammetteva in esenzione Iva le importazioni di **valore non superiore a 22 euro**.

L'Iva è pertanto dovuta per tutte le spedizioni di **beni importati nell'UE da un territorio o Paese terzo** ed è accertata, liquidata e riscossa per **ciascuna operazione**. Il **Regolamento CE n. 274/2008**, così come modificato, prevede una franchigia ai fini dei **dazi doganali** fino a **150 euro**.

Le **merci importate nell'UE attraverso spedizioni postali, indipendentemente dal loro valore**, possono essere **dichiarate per l'importazione** utilizzando una **dichiarazione normale di importazione (codice H1)** contenente l'insieme di dati completi.

Per "merci contenute in spedizioni postali" si intendono le merci diverse dagli invii di corrispondenza, contenute in un pacchetto o pacco postale e **trasportate da, o sotto la responsabilità di, un operatore postale** in conformità alle disposizioni della convenzione dell'Unione postale universale, adottata il 10 luglio 1984 nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Per "**operatore postale**" si intende un operatore stabilito in uno Stato membro e da esso **designato per fornire servizi internazionali** disciplinati dalla convenzione

postale universale.

Il **testo unico dell'Iva, per le spedizioni tramite il servizio postale**, rimanda ([articolo 70, comma 3, D.P.R. 633/1972](#)) l'assolvimento secondo modalità stabilite con **apposito decreto** del ministro delle finanze di concerto con il ministro delle poste e telecomunicazioni, mai emanato.

Per **accelerare lo sdoganamento**, il mittente deve compilare la dichiarazione doganale CN 22 in ogni campo completando il modulo in inglese, francese o in un'altra lingua ammessa nel Paese di destinazione. Qualora il valore del contenuto superi i 425 euro ed i 2 Kg, il mittente deve compilare la **dichiarazione doganale CN 23**.

Per gli **invii commerciali** la dichiarazione doganale dovrebbe indicare il numero tariffario che deve essere basato sul sistema internazionale standardizzato di **nomenclatura delle tariffe doganali** a sei cifre di designazione e di codifica delle merci elaborato dall'Organizzazione Mondiale delle Dogane **ed il Paese di origine**; la fattura dovrebbe essere allegata all'esterno, in modo da facilitare le Dogane per lo sdoganamento degli invii.

In alternativa alla **dichiarazione normale completa (H1)** secondo la **circolare 26/2021**, prot. 220498/RU, gli operatori postali possono utilizzare delle **modalità a contenuto ridotto** di dati:

- H6 – per spedizioni di **merci non soggette a divieti e restrizioni**, non sottoposte ad accisa e di **valore non superiore a 1.000 euro** (procedura utilizzabile solo dagli operatori postali);
- H7 -per **spedizioni di valore fino a 150 euro, insieme super ridotto di dati**.

Per le spedizioni di merci con **valore superiore a 1.000 euro**, di prodotti sottoposti ad accisa, di merci soggette a divieti e restrizioni è necessario presentare la dichiarazione doganale con il **tracciato standard dei dati (H1)**. I codici operativi doganali H1, H6, H7 sono stati descritti nella **circolare 18/2021, prot. 13784/RU**.

Alternativamente al regime ordinario di importazione ed al regime loss, è stato introdotto dal D.Lgs. 83/2021 il **regime speciale della dichiarazione nell'[articolo 70.1, D.P.R. 633/1972](#)**.

Tale regime può essere scelto, per le merci di **valore trascurabile** (non superiore a 150 euro) non soggette ad accisa, la cui spedizione/trasporto termina nello Stato membro di importazione ovvero quello in cui avviene la **consegna al destinatario finale/importatore**.

In particolare, tale opzione è stata introdotta per le operazioni svolte **principalmente dagli operatori postali**, vettori espresso o altri agenti doganali che agiscono in qualità di rappresentanti in dogana e che devono **garantire la correttezza del valore intrinseco**, dell'aliquota Iva applicata, dell'imposta riscossa nonché la corrispondenza con i documenti commerciali.

In tale ambito, **l'acquirente paga l'Iva al dichiarante/rappresentante** che presenta le merci in dogana (operatore postale, vettore espresso, agente doganale, etc.) che, a sua volta, versa alle autorità doganali solo l'Iva effettivamente ricevuta in pagamento nel corso del mese.

Relativamente alle importazioni di beni effettuate nel mese, i soggetti che si avvalgono del regime speciale [articolo 70.1](#) presentano una **dichiarazione mensile** dalla quale risulta l'ammontare dell'imposta riscossa presso le persone a cui i beni sono destinati. La dichiarazione è presentata **in formato elettronico entro il termine di versamento dell'imposta riscossa**, secondo il modello approvato con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli; tale determinazione tiene altresì conto di eventuali meccanismi di semplificazione dell'adempimento dichiarativo.

L'imposta riscossa nell'ambito del presente regime speciale è versata mensilmente **entro il termine di pagamento del dazio all'importazione**.

## AGEVOLAZIONI

### ***Superbonus e spese professionali***

di Monica Marana – Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza

The graphic features a blue header bar with the word "DIGITAL" on the left and "Master di specializzazione" on the right. Below this, a large white area contains the text "IL SUPERBONUS E LE ALTRE AGEVOLAZIONI EDILIZIE" in bold blue letters. At the bottom left of this white area is a blue button with the text "Scopri di più >". The background of the banner has a subtle geometric pattern.

I principali professionisti coinvolti nelle operazioni superbonus di cui all'[articolo 119 D.L. 34/2020](#) sono:

- i **tecnic**i iscritti agli specifici ordini e collegi professionali (architetti, ingegneri e geometri);
- i **consulenti fiscali**, quali commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, periti ed esperti iscritti nei ruoli delle Cciao e responsabili di Caf.

I primi, oltre all'attività di progettazione tecnica e di eventuale direzione lavori, sono chiamati a predisporre le **asseverazioni**, le **attestazioni di congruità delle spese** e a rilasciare gli **attestati di prestazione energetica**.

I secondi intervengono in ambito della pianificazione fiscale, e in caso di cessione del credito o di sconto in fattura sono chiamati ad apporre il **visto di conformità** dei dati relativi alla documentazione che attesta il diritto all'agevolazione, nonché alla verifica delle asseverazioni rilasciate dai tecnici.

I **compensi che i tecnici ed i consulenti fiscali addebitano ai committenti finali sono detraibili ai fini dell'agevolazione del 110%**, così come previsto dall'[articolo 119, comma 15, D.L. 34/2020](#), il quale consente di detrarre le spese sostenute per il **rilascio degli attestati di prestazione energetica** (Ape), per le **asseverazioni** e per il rilascio del **visto di conformità**.

Con la [circolare AdE 24/E/2020](#) sono state agevolate anche le spese sostenute per la **progettazione, l'effettuazione di perizie, le ispezioni ed i sopralluoghi, le spese preliminari e gli studi di fattibilità del progetto**. Tutte le spese professionali sono detraibili solo se l'intervento a cui si riferiscono viene effettivamente realizzato.

**La detraibilità dei compensi è consentita nel rispetto di un doppio limite:**

- devono rientrare nella **capienza massima di spesa prevista** dal decreto interministeriale **per ogni specifico intervento** ammesso alla detrazione (**Decreto Requisiti 06.08.2020**);
- devono essere congrui alle spettanze di cui al **Decreto del Ministro della Giustizia 17.06.2016** (Decreto Parametri), così come previsto dalla lettera c dell'allegato A par. 13.1 del Decreto Requisiti.

I compensi corrisposti oltre il limite di spesa previsto per ciascun intervento agevolabile rimangono interamente a carico del beneficiario dell'agevolazione.

I tecnici, nel determinare la parte dei loro **compensi detraibili** devono rispettare i **valori massimi delle prestazioni professionali** previsti dal Decreto Parametri.

Non sono stati previsti dei **parametri di congruità per le spese di rilascio del visto di conformità** dei consulenti fiscali.

Nel silenzio della norma si potrebbe fare riferimento all'**articolo 21 D.M. 140/2012**, come suggerito dalla **Fondazione Nazionale dei Commercialisti**, ai sensi del quale *“Il valore della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze tecniche di parte, valutazione di singoli beni, diritti, di aziende o rami d’azienda, di patrimoni di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione di relazioni di stima richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili”*.

Se vi sono più interventi agevolati i professionisti devono **ripartire i compensi per ciascun intervento**. Ad esempio, la parcella andrà suddivisa tra isolamento termico, impianto di riscaldamento, fotovoltaico, infissi e così via.

Laddove non sia possibile la ripartizione, in quanto la prestazione professionale si riferisce a più interventi, **si ritiene adeguato l'utilizzo di un criterio proporzionale** (è il caso delle spese per il rilascio del visto di conformità o per il rilascio delle attestazioni di prestazioni energetiche).

Potrebbero realizzarsi **più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili**, ad esempio nell'ambito del superbonus e del recupero edilizio [articolo 16-bis Tuir](#): in tal caso *“il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”* ([circolare AdE 24/E/2020](#)).

In caso di **demolizione e costruzione**, poiché il **superbonus energetico** non si applica alla parte eccedente il volume *ante-operam*, si ritiene applicabile anche alle spese professionali quanto affermato recentemente dall'Agenzia delle Entrate con [risposta all'interpello n. 423/2021](#): *“il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in alternativa, essere in possesso di un'apposita*

**attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi”.**

Sono escluse dalle spese professionali detraibili i maggiori compensi richiesti dagli amministratori di condominio per il coordinamento dell'operazione e le spese del general contractor ([risposta istanza di interpello n. 254/2021](#)).

Quest'ultimo è tenuto a fatturare al cliente le spese pagate ai professionisti senza alcun rincaro, riportando puntualmente in fattura le spese sostenute e i soggetti che le hanno rese.

Infine sono escluse le spese per le mere consulenze fiscali rese dai consulenti, in quanto non previste dalla legge e non afferenti direttamente i singoli interventi agevolabili (risposta AdE n. 9 del videoforum 30.05.2019).

## ACCERTAMENTO

### **Il noleggio a terzi esclude la “società schermo”**

di Lucia Recchioni

Master di specializzazione

## COME AFFRONTARE LA CRISI D'IMPRESA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **sentenza n. 25765** depositata ieri, **7 luglio**, rappresenta un interessante spunto per tornare ad analizzare i principi che governano l'individuazione delle c.d. **“società schermo”**.

Ad un **noto personaggio** veniva contestato l'omesso versamento dell'Iva all'importazione, per aver lo stesso **simulato lo svolgimento di un'attività commerciale di noleggio di un natante**, nonché il **reato di indebita sottrazione al pagamento delle accise**, per avere, mediante il rifornimento e l'introduzione nello *yacht* del carburante in assenza delle condizioni per l'esenzione delle accise, destinato il carburante esente a usi che, invece, dovevano ritenersi **soggetti ad imposta**.

Nonostante l'intervenuta **prescrizione dei reati**, rimanevano però in piedi le **confische dello yacht e di somme di denaro**, ritenuti profitti del reato. Ecco perché assumeva rilievo il giudizio della **Corte di Cassazione sulla sussistenza del reato dell'Iva all'importazione**.

Nell'esaminare la questione è stato quindi ribadito che *“la normativa (cioè, in particolare, il D.P.R. sull'Iva) si limita ad escludere che possa essere considerata attività commerciale quella che, dietro lo schermo di una struttura societaria, risulta rivolta esclusivamente a permettere al socio o a soggetti riconducibili ai soci, l'uso personale di determinati beni”*.

Invero, nel caso di specie, la **società**, operando sin dal **2000**, aveva **noleggiato a condizioni di mercato lo yacht non solo al socio** che l'aveva costituita, ma anche a **soggetti terzi**.

La società, dunque, **non poteva essere qualificata come “società schermo”**; è “schermo”, infatti, solo quella società utilizzata quale **scudo per ottenere un'evasione o un'elusione fiscale** altrimenti non ottenibili, come, ad esempio, nel caso della c.d. **“cartiera”**, costituita con il **mero scopo di evadere l'Iva mediante l'emissione di fatture false**.

La società in esame avrebbe potuto essere qualificata come una **“società schermo”** solo se l'imbarcazione fosse stata utilizzata dal socio **esclusivamente a titolo personale**: il **noleggio a**

**terzi** “è pertanto il dato discriminante, che permette l'ammissione al beneficio e nel caso di società, che rappresenta il caso di specie, l'utilizzo da parte del socio alle stesse condizioni riservate a terzi”.

D'altra parte, i **requisiti di prevalenza dei noleggi a clienti terzi, l'affidamento ad un broker, la pubblicizzazione e negoziazione effettiva** del servizio con i terzi (anche in caso di non conclusione dell'accordo), sono elementi che assumevano rilievo anche in forza delle **interpretazioni offerte dalla stessa Agenzia delle entrate** ([circolare 43/E/2011](#)).

Con specifico riferimento ai **profili Iva**, viene poi ricordato che la **nozione di esercizio di impresa commerciale non coincide con quella civilistica**, ma va ricavata dalla **normativa comunitaria**, ovvero dalla **sesta direttiva del Consiglio 17.05.1977, n. 771388**. In forza della richiamata disposizione, **deve ritenersi inerente all'esercizio dell'impresa ogni operazione che comporti lo sfruttamento di un bene per ricavarne introiti** aventi un certo carattere di **stabilità**; la **commercialità**, pertanto, “è un **requisito oggettivo**, che connota **stabilmente il bene nella sua essenzialità, estranei restando eventuali aspetti soggettivistici** che darebbero vita ad **inevitabili incertezze**”.

L'**autoconsumo**, dunque, **non deve necessariamente essere quantitativamente residuale**, essendo legittimo e non idoneo ad incidere sulla destinazione commerciale del bene se avviene a **prezzo normale**.

## ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

### ***M&A di studi dentistici: lo stato attuale del mercato***

di Giangiacomo Buzzoni di MpO & Partners



#### ***“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”***

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:  
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

In precedenti contributi si è trattato il tema della valutazione dello studio dentistico, in questa sede si vuole invece semplicemente **osservare il mercato delle operazioni M&A di studi dentistici** e darne un quadro di sintesi, soprattutto in merito a **come avvengono le cessioni di studi dentistici e a che prezzi questi sono mediamente ceduti**.

Innanzitutto, le operazioni di cessione di studi dentistici possono essere effettuate secondo **due diverse configurazioni, tra loro alternative: la cessione del solo pacchetto pazienti, oppure la cessione dell'intera struttura** (quindi comprensiva di attrezzature, dipendenti, immobile o contratto di locazione, ecc.).

Tendenzialmente, la cessione del pacchetto pazienti è preferita ognualvolta si è in presenza di un acquirente strutturato, con una sede nelle vicinanze dello studio target, e di un cedente con uno studio di piccole dimensioni, situato in una location non particolarmente rilevante e/o con attrezzature prossime al rinnovo.

Viceversa, la cessione dell'intera struttura è preferita qualora l'acquirente non possieda ancora un proprio studio (es. dentista che opera in qualità di collaboratore presso studi di colleghi) oppure sia intenzionato ad aprire una nuova sede in una località di interesse oppure ancora che per necessità personali debba trasferirsi. Sono maggiormente richiesti studi con ottime location (piano terra, con vetrine, all'interno di centri commerciali, ecc.), staff autonomo, ed attrezzature di ultima generazione.

La scelta per una cessione di sola pazientela o dell'intera struttura non preclude in ogni caso **la possibilità che il cedente continui ad esercitare la professione** presso l'acquirente o anche in altre strutture (nei limiti del patto di non concorrenza).

A queste due differenti tipologie di operazione sono associati prezzi di cessione differenti, in particolare:

- **nell'ipotesi di cessione della sola pazientela, nel mercato si osservano multipli del fatturato compresi tra 0,5 e 0,8 volte il fatturato** (quindi per un fatturato di 100k€, prezzi compresi tra 50k€ e 80k€). A ciò si aggiunge, lato cedente, l'importo relativo alla liquidazione delle attrezzature e degli altri beni dello studio.
- **nell'ipotesi di cessione dell'intera struttura, nel mercato si osservano multipli del fatturato compresi tra 0,8 e 1,1 volte il fatturato** (quindi per un fatturato di 100k€, prezzi compresi tra 80k€ e 110k€).

Questi prezzi sono normalmente **pagati entro un orizzonte temporale di 1-4 anni** e quasi sempre sulla base di **clausole che prevedono l'aggiustamento del prezzo in relazione all'entità dei pazienti effettivamente trasferiti**. Inoltre, è sempre richiesto al cedente un **periodo di affiancamento di 12/24 mesi** al fine di canalizzare la pazientela e trasferire il rapporto fiduciario all'acquirente. Infine, si riferiscono all'acquisizione di uno studio nella sua totalità e non a frazioni del suo capitale.

**La collocazione di un particolare studio all'interno dei range sopra descritti dipende da una molteplicità di fattori,** continua a leggere qui:  
<https://mpopartners.com/articoli/ma-studi-dentistici-stato-attuale-mercato/>